



## COMITATO PROVINCIALE DI AVELLINO

Tel. 082531087  
FAX 0825780011  
Sito Internet: [www.figcavellino.it](http://www.figcavellino.it)  
e-mail: [segreteria@figcavellino.it](mailto:segreteria@figcavellino.it)

### Stagione Sportiva 2005/2006

# Comunicato Ufficiale n. 36 del 29 maggio 2006

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 7° TORNEO EUROPEO PER RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DILETTANTI UNDER 18 TORNEO EUROPEO ENEL UNDER 18

Di seguito si pubblicano i gironi ed il calendario delle gare della 7<sup>a</sup> edizione del **Torneo Europeo riservato alle Rappresentative Nazionali Dilettanti Under 18 – Torneo ENEL Under 18**, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., con la collaborazione del C.R. Campania – L.N.D.:

GIRONE A	GIRONE B	GIRONE C
Italia	Romania	Inghilterra
Malta	San Marino	Irlanda Del Nord
Polonia	Slovenia	Spagna

DATA	GRUPPO	N°	GARA	STADIO	ORARIO
29.5.2006	A	1	Italia – Polonia	“Dirceu” – Eboli	20.30
29.5.2006	B	2	Romania – San Marino	“Guariglia” – Agropoli	15.00
29.5.2006	C	3	Spagna – Inghilterra	“Ardisani” – Casal Velino	15.00

30.5.2006	A	4	Perdente gara 1 – Malta	“Pastena” – Battipaglia	16.00
30.5.2006	B	5	Perdente gara 2 – Slovenia	“Ardisani” – Casal Velino	16.00
30.5.2006	C	6	Perdente gara 3 – Irlanda del Nord	“Guariglia” – Agropoli	16.00

31.5.2006	A	7	Malta – Vincente gara 1	“Ardisani” – Casal Velino	16.00
31.5.2006	B	8	Slovenia – Vincente gara 2	“Guariglia” – Agropoli	16.00
31.5.2006	C	8	Irlanda del Nord – Vincente gara 3	“Dirceu” – Eboli	16.00

2.6.2006	Semifinale	10	Prima gir. A – Prima gir. C	“Ardisani” – Casal Velino	16.00
2.6.2006	Semifinale	11	Prima gir. B – Migliore seconda	“Pastena” – Battipaglia	16.00

4.6.2006	-----	12	Finale 3° – 4° posto	“Guariglia” – Agropoli	10.30
4.6.2006	----	13	Finale 1° – 2° posto	“Dirceu” – Eboli	16.30

**L'ingresso alle gare sarà libero.**

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

E' in visione presso il C.P. Avellino, il seguente documento della L.N.D.:

- Circolare n. 24 del 18 maggio u.s., relativa alle trasformazioni di Associazioni Sportive in società di capitali;

### **CORSO INTEGRATIVO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE RISERVATO AD "ISTRUTTORI DI GIOVANI CALCIATORI" – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006**

Allegato al Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 maggio u.s., del quale costituiva parte integrante, è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 121 del 14 aprile u.s. del Settore Tecnico delle F.I.G.C. in ordine al "CORSO REGIONALE INTEGRATIVO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORI DI BASE", riservato ad "Istruttori di Giovani Calciatori" residenti in Campania.

Il Corso programmato dal Settore Tecnico in collaborazione con il C.R. del Settore Giovanile e Scolastico e d'intesa con lo scrivente C.R. si svolgerà dal 5 al 9 giugno p.v. Le domande di ammissione dovranno consegnate a mano o, comunque pervenire, a mezzo raccomandata postale, al C.R. Campania del Settore Giovanile e Scolastico entro le ore 18.00 di martedì 30 maggio 2006.

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI CAMPIONATO JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA)**

In conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 77 del 30 gennaio 2004 e C.U. n. 107 del 28 aprile 2005), in ordine all'impiego dei giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2006/2007, il C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni aggiuntive a quelle deliberate nel corso del C.D. medesimo), nella riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi venerdì 19 maggio 2006, ha deliberato quanto di seguito indicato:

**per la stagione sportiva 2006/2007 sarà fatto obbligo, per le attività di cui innanzi e con le medesime modalità, di impiegare calciatori giovani almeno come segue:**

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1987	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1987	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1987
2 (due) nati dal 1° gennaio 1988	2 (due) nati dal 1° gennaio 1988	2 (due) nati dal 1° gennaio 1988

Negli altri Campionati, organizzati nell'ambito di questo C.R., non esclusi quelli di Calcio a 5, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

Per il Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista) saranno osservati i limiti di età e l'impiego di calciatori "fuori quota" così come saranno deliberati dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2006/2007. In via di previsione, i limiti saranno conformi a quelli delle decorse stagioni sportive, con l'ovvio slittamento di un anno.

**CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**  
**TRASFERIMENTI DI SEDE**  
**FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ**

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile dal 1° giugno p.v. presso il C.R. Campania e presso i Comitati Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 22 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza.

***Si richiama, inoltre, l'attenzione delle società sul Comunicato Ufficiale n. 163/A del 30 aprile 2004 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 20 maggio u.s., sul quale è stata introdotta la modifica dell'art. 18 delle N.O.I.F., secondo il quale, in ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede di una società in altro comune è consentita a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società.***

Inoltre, si ribadisce che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, delle N.O.I.F., ***le delibere delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione del Presidente Federale.***

Di seguito, si pubblicano gli artt. 17, 18 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.):

**Art. 17**

**Denominazione sociale**

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. **All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.** Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

**Art. 18**

**Sede sociale**

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini **stabiliti** per le fusioni dal successivo art. 20, **salvo quanto previsto dal comma 3.**
3. ***In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.***

## Art. 20

### **Fusioni — Scissioni — Conferimenti d'Azienda**

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. **Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione**, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, **l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione**, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, **nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali**.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. **In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.**

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico — giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

**c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.**

#### **Trasformazione in società di capitali**

Si rimanda alla Circolare n. 24 del 18 maggio u.s. della L.N.D., pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

### **COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006**

*Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2005/2006, incide in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori eventualmente ritenuti in sovrannumero (periodo di svincolo dal 1° al 15 luglio 2006).*

### **SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO**

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

**Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):**

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

**2. LE ISTANZE, DA INVIARE, A PENA DI DECADENZA, NEL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO DI CIASCUN ANNO**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

*Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno*

ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”.

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO  
CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLENATORI DILETTANTI E S.G.S.  
SALERNO, “STADIO ARECHI”, GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2006**

Questo C.R., nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione tra le Componenti dell'organizzazione calcistica, segnala alle società, affinché informino i propri tecnici abilitati, che **giovedì 1° giugno p.v., dalle ore 10.00 alle ore 17.00**, presso lo **Stadio “Arechi” di Salerno**, si terrà un **Corso di aggiornamento riservato agli Allenatori campani** (iscritti nei ruoli del Settore Tecnico) **che operano nel calcio dilettantistico e giovanile**.

Al Corso, organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Gruppo Regionale A.I.A.C., saranno ammessi i primi 100 allenatori che avranno depositato la relativa domanda nel rispetto delle modalità indicate nel paragrafo che segue.

Le domande di ammissione, redatte sul modello pubblicato in allegato al presente C.U., dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a cura degli interessati alla **Segreteria del Gruppo Regionale A.I.A.C. - Commissione Corso Aggiornamento Allenatori - via S. Anna alle Paludi, 115 - 80142 NAPOLI**, oppure presso una delle sedi Provinciali dell' A.I.A.C, oppure presso una delle sedi dei Comitati Provinciali entro **martedì 30/05/2006**.

Nell'anno sportivo corrente saranno indetti altri Corsi di aggiornamento, nell'ipotesi che il numero delle domande risultasse nettamente superiore a 100.

Ai partecipanti al Corso sarà riconosciuto un credito formativo di un punto da poter far valere nell'ipotesi di domanda di partecipazione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Seconda Categoria.

**TESSERAMENTO “CALCIATORI GIOVANI” E “NON PROFESSIONISTI”**

Come già pubblicato alla voce “**scadenze**” del **Sito Internet di questo C.R.**, le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

- calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori “**giovani dilettanti**” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., **fino al 31 maggio 2006**;

- calciatori “non professionisti”

Il tesseramento dei calciatori “**non professionisti**” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) poteva essere richiesto **fino al 31 marzo 2006 (ore 13.00) e quindi non è più consentito per la corrente stagione sportiva**.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Dal 2 novembre u.s. è attivo il **Registro delle Associazioni e delle società sportive dilettantistiche**, gestito in forma telematica dal C.O.N.I. attraverso il sito ufficiale ([www.coni.it](http://www.coni.it)).

L'iscrizione, oltre ad essere obbligatoria, è necessaria per ottenere:

- **il riconoscimento ai fini sportivi del carattere dilettantistico dell'associazione/società;**
- **le agevolazioni fiscali e tributarie, previste dal vigente ordinamento.**

Ogni società/associazione riceverà un codice di identificazione, che potrà apporre sulla carta intestata e sul timbro sociale in aggiunta alla matricola federale.

Allegata al Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre u.s. del C.R. Campania, del quale costituiva parte integrante, è stata pubblicata la **nota del C.O.N.I., relativa alle procedura predisposta in ordine alle modalità d'iscrizione.**

## **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA – LIBRETTO SANITARIO DELL'ATLETA**

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre u.s. la Giunta Regionale della Campania ha istituito il **Libretto Sanitario dell'atleta**, che sarà disponibile presso le AA.SS.LL. di competenza territoriale **dal 2 gennaio 2006.**

Le società sono invitate a sensibilizzare gli atleti affinché si rechino presso la propria A.S.L. di residenza con i modelli, debitamente compilati in tutte le parti, che sono stati pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 dicembre u.s.:

- Modello "A": per il *ritiro del libretto sanitario*;
- Modello "B": per la *richiesta di visita medica*.

Si precisa che i minori dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.

**Si invitano, altresì, le società a segnalare, a questo Comitato, le eventuali A.S.L. che ne siano sfornite, per sollecitare la Regione Campania a provvedere in merito.**

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AVELLINO**

### **CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 2005/2006**

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano le classifiche del Campionato Provinciale di Terza Categoria, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

In via specifica, dette classifiche sono comprensive dei risultati delle gare in calendario e di recupero, con le relative errata-corrige, nonché delle delibere e decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva (Giudice Sportivo, Commissione Disciplinare e Commissione d'Appello Federale), pubblicate fino al presente Comunicato Ufficiale.

Sono ovviamente escluse le gare presso degli Organi della Giustizia Sportiva in pendenza di giudizio.

### **LEGENDA**

Le cifre, di cui ad ogni classifica, devono leggersi, nell'ordine, come segue:

PU = PUNTI ACQUISITI; GI = GARE DISPUTATE; VI = GARE VINTE; NU = GARE PAREGGIATE; PE = GARE PERSE; F = RETI REALIZZATE; S = RETI SUBITE.

## 1° TORNEO “ COPPA IRPINIA “

Si pubblicano le gare di ritorno della 1° fase del Torneo “Coppa Irpinia”, che si disputeranno martedì 30 maggio 2006 con inizio alle ore 17,00.

### 1° FASE (SEDICESIMI) RITORNO – MARTEDI’ 30 MAGGIO 2006

		<b>CAMPO</b>	<b>GIORNO</b>	<b>ORA</b>
<u>REAL PETRURO</u>	<u>COSMOS</u>	<u>FORINO</u>	<u>MAR.</u>	<u>18.00</u>
UNDER VILLA	FERRARI	SAN MICHELE DI SERINO	MAR.	17.30
VIRTUS VOLTURARA	MELITese	VOLTURARA IRPINA	MAR.	17.30
AQUILONIA	SANTA BARBARA	AQUILONIA	MAR.	17.30
<u>S. LUCIA SERINO (*)</u>	<u>IL MANDAMENTO</u>	<u>SAN MICHELE DI SERINO</u>	<u>MER.</u>	<u>18.00</u>
ATL. BANZANO	SANTA PAOLINA	MONTORO SUPERIORE	MAR.	17.30
<u>HELLAS QUINDICESE</u>	<u>G. G. BANZANO</u>	<u>QUINDICI</u>	<u>MAR.</u>	<u>19.30</u>
<u>G.M.F. ALPINOLA</u>	<u>S. VITO MONTORO</u>	<u>OSPEDALETTO D’ALPINOLO</u>	<u>MAR.</u>	<u>18.00</u>
BONITO	SP. CLUB NUSCO	BONITO	MAR.	17.30
SUMMONTE	DOTOLO CALCIO	SANT’ANGELO A SCALA	MAR.	17.30
SAM MANGO S/C	P. A. “ R. PASCUCCI “	PATERNOPOLI	MAR.	17.30
LA SEGRETISSIMA	VISCIANO FIESTA	“COMUNALE” MONTORO INFERIORE	MAR.	17.30
HYRIA MARZANO	LIBERTAS GROTTOLELLA	MARZANO DI NOLA	MAR.	17.30
<u>REAL BONITO(*)</u>	<u>S. MICHELE SERINO</u>	<u>BONITO</u>	<u>MER.</u>	<u>17.30</u>
ASTON VILLAMAINA	MONTEMILETTO	VILLAMAINA	MAR.	17.30
PASSO ECLANO	ROCCA SAN FELICE	MIRABELLA ECLANO	MAR.	17.30

(\*) CAUSA CONCOMITANZA LA GARA SI DISPUTA MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2006 ORE 17,30

## RISULTATI GARE DEL 27 MAGGIO 2006

### 1° TORNEO “COPPA IRPINIA

#### SEDICESIMI DI FINALE - ANDATA

COSMOS	-	REAL PETRURO	2-3
FERRARI	-	UNDER VILLA	0-7
MELITese	-	VIRTUS VOLTURARA	4-1
SANTA BARBARA	-	AQUILONIA	1-2
IL MANDAMENTO		S. LUCIA SERINO	2-2
SANTA PAOLINA		ATL. BANZANO	1-2
G. G. BANZANO		HELLAS QUINDICESE	1-4
S. VITO MONTORO		G.M.F. ALPINOLA	1-2
SP. CLUB NUSCO		BONITO	3-2
DOTOLO CALCIO		SUMMONTE	2-1
P. A. “ R. PASCUCCI “		SAM MANGO S/C	1-0
VISCIANO FIESTA		LA SEGRETISSIMA	2-2
LIBERTAS GROTTOLELLA		HYRIA MARZANO	1-2
S. MICHELE SERINO		REAL BONITO	4-6
MONTEMILETTO		ASTON VILLAMAINA	4-1
ROCCA SAN FELICE		PASSO ECLANO	2-2

## GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Vincenzo Festa, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Saverio Zaccaria, nella seduta del 29/05/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **Provvedimenti Disciplinari**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARE DEL 27/ 5/2006**

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

Euro 15,00 SAN MICHELE SERINO  
per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica

Euro 15,00 SANTA PAOLINA  
per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica

Euro 15,00 VISCIANO FIESTA  
per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica

Euro 10,00 HYRIA MARZANO  
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FRATTOLILLO MARCO (BONITO)  
Perché reagiva alla scorrettezza di un avversario, spingendolo, ingiuriandolo e tirandogli un orecchio.

GAUDIOSO ANTONIO (SPORTING CLUB NUSCO)  
Perché colpiva un avversario, in possesso del pallone, con calci e pugni.

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUBERTO GIUSEPPE (IL MANDAMENTO)  
SIRIGNANO ANGELO (VISCIANO FIESTA)

##### SQUALIFICA PER UNA GARA

PARISI CARMINE (FERRARI)

## A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

### AMMONIZIONE I infr (DIFFIDA)

MARENA ARMANDO	(AQUILONIA)
TRUNFIO MAURIZIO	(ASTON VILLAMAINA)
MILANO LUCA	(ATLETICO BANZANO)
BRUSCO MANUEL	(BONITO)
FRATTOLILLO MARCO	(BONITO)
PEPE MASSIMILIANO	(BONITO)
DELLA ROCCA BIAGIO	(COSMOS)
MASI EUGENIO	(COSMOS)
PESCE FABIO	(FERRARI)
VIGORITA DONATO	(FERRARI)
GIOCOLI REMO	(HYRIA MARZANO)
PARISI RAFFAELE	(HYRIA MARZANO)
PARISI RICCARDO	(HYRIA MARZANO)
PASTORE MASSIMO	(HYRIA MARZANO)
ZOPPINO FABIO	(HYRIA MARZANO)
COLELLA GIUSEPPE	(IL MANDAMENTO)
COLUCCI GIUSEPPE	(IL MANDAMENTO)
NAPOLITANO RAFFAELE	(IL MANDAMENTO)
PANTALONE ELIA	(IL MANDAMENTO)
TULINO STEFANO	(IL MANDAMENTO)
D'AMORE MICHELE	(LA SEGRETISSIMA)
D'ORSI NICOLA	(LA SEGRETISSIMA)
DE GIROLAMO GIOVANNI	(LA SEGRETISSIMA)
MANNO CLAUDIO	(LA SEGRETISSIMA)
VIETRI ROBERTO	(LA SEGRETISSIMA)
COLUCCINO GAETANO	(LIBERTAS GROTTOLELLA)
SPAGNUOLO VINCENZO	(LIBERTAS GROTTOLELLA)
SPINIELLO MICHELE ANTONELLO	(LIBERTAS GROTTOLELLA)
COVOTTA LIBERATO	(MELITese)
LUONGO EMIDIO	(MELITese)
MINICHIELLO PAOLO	(MELITese)
D'AMELIO PAOLO	(MONTEMILETTO)
ANELLO RAFFAELLE	(P.A. "R. PASCUCCI")
BARLETTA ANGELO	(PASSO ECLANO)
ULINO CARMINE	(REAL PETRURO)
CURCIO MASSIMO	(SAN MANGO SUL CALORE)
FAELLA TEODORO	(SAN MANGO SUL CALORE)
GIANNITTI VINCENZO	(SAN MANGO SUL CALORE)
LANZETTA GENNARO	(SAN MANGO SUL CALORE)
BRACIGLIANO LUCA	(SAN VITO MONTORO)
DEL REGNO GENNARO	(SAN VITO MONTORO)
GRASSO NATALE	(SANTA BARBARA)
DE LUCA ALESSANDRO	(SANTA LUCIA SERINO)
RODIA MARCO	(SANTA LUCIA SERINO)
SALOMONE BIAGIO	(SANTA LUCIA SERINO)
CONTINO AMATO	(SPORTING CLUB NUSCO)
IULIANO GIUSEPPE	(SPORTING CLUB NUSCO)
D'ELIA ANGELO	(VISCIANO FIESTA)
IANNICELLI SALVATORE	(VISCIANO FIESTA)
LORDI ANGELO	(VISCIANO FIESTA)

## Delibere della Commissione Disciplinare

Seduta del 22.05.2006

**Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Vincenzo Cirillo, avv. Luigi Paolo Giella, dott. Giuliano Scardaccione, Componenti.**

**RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA S.SOSSIO B / ROCCA S.FELICE DEL 29.03.2006 – 3<sup>A</sup> CAT. – C.P. AVELLINO**

La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, come risulta da comunicazione del Comitato Provinciale di Avellino e dagli stralci dei Comunicati Ufficiali n. 23 del 29.03.06 e n. 33 dell'11.05.06, il calciatore Andreottola Nicola, nato il 15.12.1982, della società U.S. San Sossio Baronina, indicato in distinta con il numero 5, poteva prendere parte alla gara in questione, in quanto il calciatore squalificato, fino al 31.07.2006, era l'omonimo Andreottola Nicola, nato il 17.6.1983, della stessa società, come da rettifica pubblicata sul C.U. n. 33 dell'11.05.2006 del C.P. Avellino. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Rocca San Felice.**

**RECLAMO ROCCA S.FELICE – GARA CARIFE / ROCCA S.FELICE DEL 2.04.2006 – 3<sup>A</sup> CAT. – C.P. AV**

La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, i calciatori Bardaro Pasquale, Pelullo Francesco e Palmisano Vito hanno violato la prescrizione, di cui all'art. 34 N.O.I.F., la quale obbliga le società, partecipanti con più squadre a campionati diversi, ad utilizzare nelle gare del campionato di categoria inferiore (che per la società Carife è quella della gara di cui al reclamo in esame), calciatori che, nella stagione in corso, abbiano disputato, nella squadra che partecipa al campionato inferiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate dalla prima squadra. Di conseguenza, sulla base del combinato disposto, tra il richiamato art. 34 N.O.I.F. e l'art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in argomento è da considerarsi senza titolo. Viceversa, è da considerare regolare la partecipazione alla gara da parte dei calciatori Colicchio Fabio e Lodise Emilio, in quanto, essendo essi nati rispettivamente il 29.03.1989 ed il 27.05.1984, non avevano alcun obbligo di preventiva autorizzazione, ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. Per questi motivi

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo ed, a norma dell'art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., di infliggere, alla società Carife B, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**RECLAMO DOTOLO CALCIO – GARA GIFRA MONTECALVO / DOTOLO CALCIO DEL 20.04.2006 – 3<sup>A</sup> CAT. C.P. AVELLINO**

La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Dotolo Calcio, rileva che lo stesso è fondato. Invero, come da comunicazione dell'Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, mentre i calciatori: Gelormini Francesco, n. 6.07.1974; Chiancone Fernando, n. 11.06.1986; Auciello Nicola, n. 20.02.1970; Fanini Giuseppe, n. 31.03.1966; Iorillo Piergiovanni, n. 9.04.1990; Sorrentino Gerardo, n. 21.08.1977; Santosuosso Massimiliano (e non Massimo come segnalato), n. 7.05.1979; D'Agostino Luigi, n. 16.05.1968; Fierro Luca (e non Lucas come segnalato), n. 14.07.1983; Pagliaro Antonio (e non Magliaro come segnalato), n. 13.07.1988 e Iorillo Gerardo (e non Iorilo come segnalato), n. 14.01.1982, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Gifra Montecalvo, con decorrenza tutti da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame; il sig. Fierro Felice (dirigente accompagnatore ufficiale) è regolarmente censito per la società Gifra Montecalvo; viceversa, i calciatori Cardillo Antonio, n. 28.06.1989 e Blundo Igino, n. 3.04.1989 risultano essere svincolati dalla società Ariano Irpino dal 16.12.2005 e, pertanto, non tesserati per la società Gifra Montecalvo, per cui, alla data del 30.4.2006, hanno preso parte alla gara oggetto del reclamo in posizione irregolare. P.Q.M.

**DELIBERA**

in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla società Gifra Montecalvo, a norma dell'art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.

Publicato in AVELLINO ed affisso all'albo del C.P. AVELLINO il 29/05/2006

**Il Segretario**  
**Giuseppe Della Rocca**

**Il Presidente**  
**Michele Salza**